



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Voto dei cittadini UE residenti in Italia. Voto domiciliare elettori affetti da gravi infermità. Nomina presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nomina scrutatori.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni amministrative indette per domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, si richiamano alcuni adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), evidenziando, in particolare, il termine perentorio di **martedì 18 aprile 2023** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono dettate a favore degli elettori "*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori disabili, e di quelli "*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui gli elettori richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 18 aprile e lunedì 8 maggio 2023**. Tale ultimo termine (8 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, infine, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "*non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati*".

Nomina dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione

Il Presidente della Corte d'appello competente per territorio nomina un presidente per ciascun seggio elettorale (art. 20 D.P.R. n. 570/1960), avendo cura di scegliere, tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 400, lett. i), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi entro l'8 maggio 2023, trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

Nomina degli scrutatori

Il numero degli scrutatori da nominare per ogni ufficio elettorale di sezione è pari a 4 (quattro), ai sensi dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960.

A tal fine, in base all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **tra mercoledì 3 maggio e lunedì 8 maggio 2023**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannuncia due



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

giorni prima con manifesto di convocazione a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici (il cui modello si allega alla presente nota in formato *word*), procede:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quattro per sezione;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al punto 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

L'avvenuta nomina dovrà essere notificata agli scrutatori nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè **entro sabato 13 maggio 2023**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al punto 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro giovedì 25 maggio 2023**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni contenute nella pubblicazione "*Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione*" e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

Per quanto concerne l'importo degli onorari - a totale carico del Comune - da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si rinvia alle disposizioni dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Infine, successive informazioni in merito alla composizione dei seggi verranno fornite ai Comuni interessati in caso di eventuale ballottaggio.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

